

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Provincia di Genova

R.G.O. N. 111

IL SINDACO

VISTA la legge 9.1.91, n. 10 recante "Norme per l'attuazione del piano energetico in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

VISTO il D.P.R. 26.8.93, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9.1.91, n. 10;

CONSIDERATO che in base all'art. 9 del suddetto D.P.R. 412/1993 questo Comune rientra nella zona climatica "D" per cui l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito dal 1° novembre al 15 aprile per 12 ore giornaliere;

CHE peraltro, l'art. 10 del citato D.P.R. prevede la facoltà delle amministrazioni comunali, a fronte di comprovate esigenze, della modificazione dei periodi annuali di esercizio e la durata di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati che per i singoli immobili;

RITENUTO, in considerazione delle attuali temperature al di sotto della media stagionale e delle non favorevoli previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, autorizzare l'accensione degli impianti termici, a favore soprattutto delle esigenze degli anziani e dei minori specie nelle prime ore del mattino ed in quelle serali, per l'ulteriore periodo dal 18 al 25 aprile per 6 ore giornaliere;

AUTORIZZA

in deroga all' art. 9 del D.P.R. 412/1993, l'accensione degli impianti di riscaldamento per l'ulteriore periodo dal 18 al 25 aprile per 6 ore giornaliere.

S.Margherita Ligure, 18/04/2012

